



COMUNE DI BAISO
PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

IV SETTORE - URBANISTICA, EDILIZIA E AMBIENTE

IV SETTORE - URBANISTICA, EDILIZIA E AMBIENTE

ORDINANZA

N. Generale 40 del 25/08/2025

| | |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OGGETTO: | REVOCA ORDINANZA N. 39 DEL 22 AGOSTO 2025 EMESSA IN OTTEMPERANZA ALLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL "PIANO DI SORVEGLIANZA DELLE ARBOVIROSI – ANNO 2025" PER CASO SOSPETTO DI CHIKUNGUYA NEL TERRITORIO COMUNALE. |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

OGGETTO: REVOCA ORDINANZA N. 39 DEL 22 AGOSTO 2025 EMESSA IN OTTEMPERANZA ALLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL “PIANO DI SORVEGLIANZA DELLE ARBOVIROSI – ANNO 2025” PER CASO SOSPETTO DI CHIKUNGUYA NEL TERRITORIO COMUNALE.

IL SINDACO

VISTO CHE:

- in data 22.08.2025 il Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell’AUSL di Reggio Emilia con nota protocollata agli atti n. 6340/2025 ha comunicato che nel territorio del Comune di Baiso si è manifestato un sospetto caso di febbre virale, denominata Chikungunya, trasmessa dalla zanzara tigre, febbre tipica delle aree tropicali e di fastidioso sviluppo sintomatologico ma di esito non letale;
- nella comunicazione si richiedeva al Sindaco l’attivazione del “protocollo straordinario” di disinfestazione per il caso sospetto di Chikungunya in prossimità del luogo frequentato dal caso individuato in via Bosco Visignolo;

CONSIDERATO che con propria Ordinanza n.39 del 22.08.2025 avente ad oggetto “CASO SOSPETTO DI CHIKUNGUNYA PROVVEDIMENTI URGENTI PER ATTIVAZIONE DEL PROTOCOLLO STRAORDINARIO DI DISINFESTAZIONE ZANZARA TIGRE”, si provvedeva tempestivamente ad attivare la ditta IREN AMBIENTE S.P.A. cui è affidato il Servizio entro 24 ore dall'emergenza sanitaria segnalata da USL, per l'esecuzione degli interventi straordinari nel caso di presenza di caso sospetto di Chikungunya, ordinando a tutti i residenti e in generale a tutti coloro che abbiano l’effettiva disponibilità di aree aperte o abitazioni nell’area di via Bosco Visignolo, specificatamente individuata, di permettere l’accesso agli addetti incaricati dall’Amministrazione Comunale, per la disinfestazione secondo il Piano regionale e le indicazioni date dall’Azienda USL di Reggio Emilia.

VISTA la comunicazione dell’Azienda USL di Reggio Emilia, in atti comunali al prot. n. 6356 del 25 agosto 2025, con la quale si informa che il sospetto caso di Chikungunya risulta essere refertato negativo. Pertanto si richiede di sospendere le misure emergenziali attuate attraverso il protocollo straordinario;

RITENUTO doveroso revocare l’Ordinanza sindacale n. 39 del 22.08.2025 e sospendere immediatamente i trattamenti previsti;

RICHIAMATA ALTRESÌ la propria Ordinanza n. 14 del 23.04.2025 avente ad oggetto “Emissione di ordinanza per la prevenzione ed il controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori e, in particolare, da Zanzara Tigre (*Aedes albopictus*) e Zanzara comune (*Culex pipiens*)”, esecutiva ai sensi di legge e valida su tutto il territorio comunale **dal 15 aprile al 31 ottobre di ogni anno**, con cui erano state già impartite precise disposizioni a tutti i cittadini, ed ai soggetti pubblici e privati, proprietari, affittuari, o che comunque abbiano l’effettiva disponibilità di aree all’aperto dove esistano o si possano creare raccolte d’acqua meteorica o di altra provenienza;

VISTI:

la Legge n.833/1978 smi; la

Legge n.241/90 smi;
l'art. 5 della L.R. n.19/1982; il R.D. 27 luglio 1934, n.1265

RICHIAMATO l'art. 7 bis e 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

ORDINA

- la revoca della propria Ordinanza n.39 del 22.08.2025 avente ad oggetto "CASO SOSPETTO DI CHIKUNGUNYA PROVVEDIMENTI URGENTI PER ATTIVAZIONE DEL PROTOCOLLO STRAORDINARIO DI DISINFESTAZIONE ZANZARA TIGRE", per le motivazioni indicate in premessa;
- la sospensione di tutti i trattamenti straordinari ivi previsti nell'area interessata in ottemperanza alle disposizioni dell'Azienda Unità sanitaria Locale di Reggio Emilia e al "Piano di sorveglianza delle arbovirosi – anno 2025", approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 518/2025;
- ricorda di osservare le disposizioni contenute nella propria Ordinanza n. 14 del 23/04/2025 ad oggetto "Emissione di ordinanza per la prevenzione ed il controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori e, in particolare, da Zanzara Tigre (*Aedes albopictus*) e Zanzara comune (*Culex pipiens*)", esecutiva ai sensi di legge e valida **dal 15 aprile al 31 ottobre di ogni anno**, rivolta a tutti i cittadini, ed ai soggetti pubblici e privati, proprietari, affittuari, o che comunque abbiano l'effettiva disponibilità di aree all'aperto dove esistano o si possano creare raccolte d'acqua meteorica o di altra provenienza di:
 - **evitare l'abbandono** definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana, ed evitare qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea;
 - **procedere**, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, **allo svuotamento** dell'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell'acqua nei tombini;
 - **trattare l'acqua** presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, e qualunque altro contenitore non eliminabile (comprese fontane e piscine non in esercizio) ricorrendo a **prodotti di sicura efficacia larvicida**. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta, provvedendo alla ripetizione del trattamento in caso di pioggia. Devono essere trattati anche i tombini che non sono all'aperto, ma sono comunque raggiunti da acque meteoriche o di altra provenienza (ad esempio quelli presenti negli scantinati e i parcheggi sotterranei, ispezionando anche i punti di raccolta delle acque provenienti dai "grigliati"). In alternativa, procedere alla chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità;
 - **tenere sgombri** i cortili e le aree aperte da erbacce, da sterpi, e rifiuti di ogni genere, e sistemarli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
 - **svuotare** le fontane e le piscine non in esercizio o eseguire adeguati trattamenti larvicidi;

- **evitare che si formino raccolte d'acqua** in aree di scavo, bidoni, pneumatici, e altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica, oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
- **assicurare**, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, **trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogniprecipitazione atmosferica**;
- **all'interno dei cimiteri**, qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi portafiori devono essere riempiti con sabbia umida; in alternativa l'acqua del vaso deve essere trattata con prodotto larvicida ad ogni ricambio. In caso di utilizzo di fiori finti il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia, se collocato all'aperto. Inoltre, tutti i contenitori utilizzati saltuariamente (es. piccoli innaffiatori o simili) dovranno essere capovolti o sistemati in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
- **i conduttori di serre, vivai, esercizi di commercio di piante e fiori ed attività similari**, devono attuare una lotta antilarvale correttamente programmata al fine di contrastare la proliferazione delle zanzare autoctone e l'introduzione di zanzare di specie esotiche.

DISPONE

la pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio del Comune per 30 giorni e nel sito Web del Comune;

AVVERTE

che contro la presente ordinanza è ammesso Ricorso al Prefetto nel termine di 30 (tenta) giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio, oppure, in via alternativa, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale T.A.R nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione;

DISPONE CHE

il presente provvedimento sia inviato all'Azienda USL di Reggio Emilia, al Comando della Polizia Locale e ad IREN AMBIENTE S.P.A. Servizio Disinfezione, Disinfestazione, Derattizzazione di Via dei Gonzaga, 46 42124 Reggio Emilia e-mail: ddd.re@gruppoiren.it

RENDE NOTO CHE

ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L. n° 241/90 il Responsabile del procedimento in oggetto è il Responsabile IV Settore Urbanistica Edilizia e Ambiente, Arch. Alessandra Gnocchi.

Sindaco

Fabio Spezzani / InfoCert S.p.A.